



Istituto Superiore di Sanità

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO RIDUZIONE DEI TEMPI DI PERMANENZA NELLA FASCIA STIPENDIALE PASSAGGI DI FASCIA STIPENDIALE

(Art. 8 CCNL 07/04/2006, biennio economico 2004/2005
e Art. 16 CCNL 13/05/2009)

Il giorno **7 aprile 2011**, alle ore **10.30**, presso l'Istituto Superiore di Sanità, ha avuto luogo l'incontro tra:

la Delegazione di Parte Pubblica, nelle persone di:

Prof. Enrico Garaci
(*Presidente*)

Dott.ssa Monica Bettoni
(*Direttore Generale*)

e le seguenti Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali di categoria:

ANPRI

FIR CISL

FLC CGIL

UIL P.A.

USI RdB Ricerca

Le parti, a seguito del parere favorevole in merito all'ipotesi di accordo integrativo sottoscritta il 6 ottobre 2010 - espresso dal Collegio dei Revisori (verbale n. 160 del 15/12/2010) e, congiuntamente, dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze (nota pervenuta in data 17/02/2011), procedono alla sottoscrizione definitiva dell'allegato contratto integrativo relativo ai passaggi di fascia stipendiale ricercatori/tecnologi.



Istituto Superiore di Sanità

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO RIDUZIONE DEI TEMPI DI PERMANENZA NELLA FASCIA STIPENDIALE PASSAGGI DI FASCIA STIPENDIALE

(Art. 8 CCNL 07/04/2006, biennio economico 2004/2005
e Art. 16 CCNL 13/05/2009)

Art. 1 **(Risorse disponibili)**

1. Le parti prendono atto che il CCNL 07/04/2006 - biennio economico 2004/2005 - all'art. 9, comma 3, lett. a), prevedeva la possibilità di destinare, a decorrere dal 1.1.2006, per i passaggi previsti dall'art. 8 del citato contratto, una quota dello 0,20% del monte salari riferito all'anno 2003 dei livelli economici I - III che risulta pari ad €. 53.409,00 (cinquantatremilaquattrocentonove).

2. Il successivo contratto collettivo nazionale del 13/05/2009 prevede all'art. 16 che le Amministrazioni che non hanno dato applicazione alle procedure di riduzione dei tempi di permanenza e non hanno utilizzato le risorse per incrementare le indennità di valorizzazione professionale attivino le riduzioni dei tempi di permanenza.

3. Poiché dette risorse non sono state impiegate negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, le parti concordano di utilizzare l'accantonamento sino ad oggi maturato per la riduzione dei tempi di permanenza nella fascia stipendiale (o "passaggi anticipati di fascia").

4. A seguito dell'utilizzazione delle risorse accantonate, non si procederà ad una nuova applicazione dell'art. 8 CCNL 07/04/2006 sino al ripristino dell'importo annuale di € 53.409,00 (cinquantatremilaquattrocentonove) di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 2 **(Numero delle riduzioni; livelli interessati)**

1. Sulla base delle risorse disponibili, saranno finanziati **33** passaggi anticipati di fascia, così ripartiti:

- 7 passaggi del I livello professionale
- 10 passaggi II livello professionale;
- 16 passaggi del III livello professionale.

2. Eventuali risorse disponibili a seguito della conclusione delle selezioni saranno destinate alla chiamata di idonei dei passaggi anticipati destinati al III livello, fermo restando il limite del 10% del personale stabilito dal citato art. 8 del CCNL.

Art. 3
(Requisiti di ammissione)

Saranno ammessi alla selezione per ridurre i tempi di permanenza i ricercatori e i tecnologi in servizio alla data di stipulazione del presente contratto che hanno maturato entro il 30.12.2010 la metà del periodo necessario per la riduzione della fascia.

Art. 4
(Effetti giuridici ed economici)

Gli effetti giuridici ed economici del passaggio decorreranno dal 30.12.2010.

Art. 5
(Individuazione dei beneficiari)

Potranno fruire della riduzione dei tempi di permanenza coloro che saranno ritenuti meritevoli sulla base di apposita selezione.

La selezione verrà effettuata da apposita Commissione nominata dal Presidente.

Per ogni livello verrà redatta, sulla base della valutazione effettuata, distinta graduatoria.

A parità di collocazione nella graduatoria si darà la precedenza alla maggiore anzianità di servizio nel livello e, in caso di ulteriore parità, alla maggiore età anagrafica.

Art. 6
(Criteri di merito)

La Commissione valuterà il merito sulla base del curriculum maturato nel periodo di permanenza nella fascia di attuale appartenenza, che dovrà essere presentato da ciascun candidato.

La Commissione potrà richiedere la documentazione dei titoli dichiarati.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esprimerà un giudizio di merito articolato in un punteggio complessivo di 100 punti da attribuire ai titoli prodotti nell'ambito delle attività istituzionali di controllo, consulenza, ricerca e formazione.

